

**Contratto per l'affidamento dell'attività di promozione del gioco a distanza
ai sensi del decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 21 marzo 2006
e sue successive modifiche ed integrazioni
tra**

**La Max96 sas, concessione per lo sport n° 3534,
con sede in Priverno (LT) - VIA Torretta Rocchigiana, 141 - CAP: 04015 - P.IVA 01772750590**

Il signor _____ titolare / amministratore della _____

con sede legale a _____ Indirizzo _____ Prov _____ C.A.P. _____

e con sede operativa a _____ Indirizzo _____ Prov _____ C.A.P. _____

P. IVA / Codice Fiscale _____

_____ di seguito denominato **Business Promoter**

identificato dalla piattaforma con User ID: _____

presentato dal Business Partner: _____

con profilo commerciale denominato _____

Di seguito denominate le **Parti**

Premesso

- a)** che il **Titolare di sistema** dispone di un sistema di conti di gioco ed è autorizzato alla raccolta a distanza, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 21 marzo 2006 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- b)** che il **Titolare di sistema** fornisce ai propri clienti il pacchetto di servizi necessari per partecipare ai giochi di cui è concessionario ed ai giochi degli altri concessionari che si avvalgono del suo sistema di conti di gioco;
- c)** che il **Titolare di sistema** ha provveduto alla realizzazione e provvede alla gestione dei canali tecnologici atti alla raccolta a distanza del gioco;
- d)** che il **Titolare di sistema** ha predisposto le attività di promozione che intende affidare al Business Promoter conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, codice di protezione in materia di dati personali;
- e)** che il **Business Promoter** dichiara di ben conoscere la normativa vigente in materia di giochi con vincite in denaro ed in particolare quella relativa al gioco telematico e telefonico ed alla raccolta a distanza dei giochi e che è interessato a svolgere le attività di promozione nel rispetto della normativa vigente;

Tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto che annulla e sostituisce ogni eventuale altro accordo esistente tra le **Parti**.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

Il Titolare di sistema affida al **Business Promoter** l'esercizio delle attività di promozione del gioco a distanza ad esclusione di quelle riservate in esclusiva ai **Punti di commercializzazione** dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 21 marzo 2006 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le attività oggetto del contratto sono accessorie e propedeutiche, ma non indispensabili, all'attività di raccolta del gioco a distanza da parte del **Titolare di sistema**.

Articolo 3 – Requisiti del Business Promoter

Il **Business Promoter** dichiara di possedere i seguenti requisiti relativi all'assenza a carico del titolare / amministratore di condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui alla legge 401 del 1989, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a sei anni, per reati diversi che incidano sulla credibilità del soggetto, nonché relativi all'assenza di situazioni di inadempimento nei confronti di AAMS. A tal fine il **Business Promoter** fornisce al **Titolare di sistema** all'atto della sottoscrizione del contratto, in originale o copia conforme, il certificato del casellario giudiziale in data non inferiore a sei mesi, nonché una dichiarazione attestante, sotto la propria responsabilità, la mancanza di situazioni di inadempimento nei confronti di AAMS o la presenza di altre cause incompatibili con l'attività di promozione del gioco a distanza.

Articolo 4 – Esclusiva

Il contratto rappresenta carattere (non) di esclusiva a carico del **Business Promoter**.

Articolo 5 – Responsabilità ed obblighi del Titolare di sistema

Il Titolare di sistema è tenuto a:

- a. verificare e garantire il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 ed a controllare la correttezza dell'attività esercitata dal Business Promoter, verificando l'esistenza di irregolarità, nonché di anomalie corrispondenti ai profili indicati da AAMS; nel caso di perdita dei requisiti e nel caso in cui ricorrano gli estremi di violazione delle disposizioni del citato decreto direttoriale, il **Titolare di sistema** provvederà immediatamente alla risoluzione del **contratto**, dando tempestiva segnalazione ad AAMS delle irregolarità ed anomalie rilevate e dei provvedimenti intrapresi;
- b. rendere disponibili ad AAMS, su richiesta:
 - i dati relativi all'ubicazione del locale nel quale sarà eventualmente esercitata l'attività di promozione e gli incaricati delle attività, nonché eventuali altre informazioni richieste da AAMS;
 - i dati e le informazioni scambiate con il **Business Promoter**;
 - i dati relativi alle ricariche on line richieste dal **Business Promoter** al Titolare di sistema ed ai compensi spettanti e corrisposti al **Business Promoter**.

Articolo 6 - Responsabilità ed obblighi del Business Promoter

Il **Business Promoter** si obbliga ad osservare le disposizioni vigenti in materia di giochi con vincite in denaro e di raccolta a distanza ed in particolare a:

- a. rispettare il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco, di liquidazione di vincite e di rimborsi, nonché di liquidazione di importi di credito di gioco;
- b. rispettare il divieto di gioco da parte dei minori;
- c. esporre il cartello che indica il divieto di intermediazione, il cartello che indica il divieto di gioco da parte dei minori e ogni altra comunicazione di AAMS o del Titolare di sistema stesso relativa al gioco responsabile;
- d. svolgere responsabilmente le attività di promozione affidate collaborando con il Titolare di sistema in modo da impedire la stipula di contratti di conto di gioco a minori e l'attivazione, nonché la ricarica, di conti di gioco intestati a minori.

Il **Business Promoter** acconsente che il **Titolare di sistema** renda disponibili ad AAMS i dati e le informazioni di cui all'articolo 3.

Il **Business Promoter**, si obbliga a consentire ed a facilitare lo svolgimento dei controlli e delle verifiche da parte del **Titolare di sistema** e da parte di AAMS, anche sui sistemi informativi ed attraverso ispezioni presso il **Business Promoter**, prestando assistenza al personale incaricato.

Il **Business Promoter** si obbliga ad osservare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice di protezione in materia di dati personali.

Ferme restando le responsabilità del **Titolare di sistema** previste dal decreto direttoriale del 21 marzo 2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, eventuali comportamenti dolosi e/o contra legem compiuti dal **Business Promoter**, saranno ascrivibili soltanto allo stesso, non avendo in tal caso l'altra parte alcuna responsabilità civile, penale e amministrativa relativamente ad essi.

Data ____/____/____

Business Promoter

Titolare del sistema

Articolo 7 – Ulteriori obblighi del Business Promoter

Nel caso in cui siano messe a disposizione del pubblico presso il Business Promoter postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet, il Business Promoter si impegna allo scrupoloso rispetto della normativa in materia.

Articolo 8 - Corrispettivo del Business Promoter

Per lo svolgimento delle attività di promozione di cui all'articolo 2 il Titolare di sistema riconoscerà al Business promoter, un corrispettivo definito mediante uno specifico atto pattizio collegato che stabilirà altresì i termini e le modalità del pagamento.

Articolo 9 – Versamento degli importi riscossi

Il versamento al Titolare di Sistema degli importi riscossi per suo conto da parte del Business Promoter a fronte dell'attivazione di ricariche on line dei conti di gioco da parte del Titolare di sistema su richiesta del Business Promoter sarà regolato e garantito secondo le modalità definite mediante uno specifico atto pattizio collegato.

Articolo 10 - Durata e modifica del contratto

Ogni modifica del contratto dovrà risultare, a pena d'inefficacia della modifica stessa, da atto scritto firmato dalle Parti. Il contratto si estingue alla scadenza della concessione del Titolare di sistema.

Articolo 11 - Risoluzione del contratto

Il contratto si intende risolto di diritto nel caso di cessazione del possesso dei requisiti e nel caso di violazione delle disposizioni del decreto direttoriale del 21 marzo 2006 da parte del Business Promoter. Si intende, altresì, risolto nel caso di sottoposizione a procedure concorsuali di una delle Parti e nel caso di occupazione presso il Business Promoter di personale non inquadrato regolarmente.

Il contratto potrà essere risolto da una od entrambe le Parti con raccomandata a/r, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di risoluzione del contratto, anticipata o alla naturale scadenza, il Business Promoter si obbliga a cessare immediatamente l'uso dei marchi e di ogni altro segno distintivo del Titolare di sistema che possa generare equivoco presso il pubblico circa il perdurare dell'efficacia del contratto.

Articolo 12 - Sospensione delle attività

È facoltà del Titolare di sistema sospendere l'affidamento delle attività di promozione nell'ipotesi in cui si verificano da parte del Business Promoter ritardi o insolvenze nel corretto e puntuale versamento degli importi riscossi per conto del Titolare di sistema a fronte dell'attivazione di ricariche on line dei conti di gioco da parte del Titolare di sistema stesso su richiesta del Business Promoter.

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che qualunque tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica degli obblighi previsti dal contratto.

Articolo 13 - Obbligo di comunicazione del cambio di titolarità

In caso di cambio del titolare / amministratore il Business Promoter è tenuto ad informare tempestivamente il Titolare di sistema ed a fornire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

Il Business Promoter è altresì tenuto ad informare tempestivamente il Titolare di sistema in caso di cambio dell'ubicazione del locale nel quale è esercitata l'attività di promozione e di cambio degli incaricati delle attività stesse.

Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto ed i diritti che ne derivano non potrà essere ceduto dal Business Promoter a terzi.

Articolo 15 - Esecuzione del contratto

Le Parti si obbligano a dare esecuzione al contratto.

Articolo 16 - Dotazioni strumentali

Il Titolare di sistema provvederà ad abilitare le attrezzature del Business Promoter esclusivamente all'effettuazione telematica delle attività di promozione e di richiesta di ricarica on line di conti di gioco. I sistemi di reportistica delle attività di promozione non dovranno contenere informazioni riguardanti i singoli giocatori.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

Con il contratto il Business Promoter acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, codice di protezione in materia di dati personali; eventuali operazioni di trattamento dei propri dati personali, comunicati nella formazione e nell'esecuzione del rapporto contrattuale. Il Business Promoter acconsente altresì alla comunicazione dei propri dati personali da parte del Titolare di sistema a società fornitrici di servizi inerenti l'oggetto del contratto, nonché all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Articolo 18 - Foro competente

In deroga alle norme civilistiche sulla competenza, le Parti stabiliscono che, per ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto e/o comunque nascente od occasionata dal medesimo, resta fissata la competenza esclusiva del foro di _____.

Articolo 19 – Registrazione

Le spese di registrazione, se sostenute, saranno a carico della parte richiedente.

Data ____/____/____

Business Promoter

Titolare del sistema

Articoli e clausole di espressa approvazione

Il **Titolare di sistema** ed il **Business Promoter** dichiarano di aver letto il contratto e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, e dell'articolo 1342 del c.c., ciascun punto della premessa e gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 17, 18 di questo contratto.

Data ____/____/____

Business Promoter

Titolare del sistema
